



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**Il Tribunale di Crotona, Sezione civile**

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

dott. ENRICO BORRELLI	Presidente
dott. MICHELE SESSA	Giudice est.
dott. FILIPPO FAVALE	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero **69** del ruolo generale dell'anno **2004**, riservata per la decisione all'udienza del giorno 20.12.2005,

**pendente tra**

CUSATO PASQUALE, opponente, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale De Meco del Foro di Crotona, giusta procura a margine del ricorso,

**e**

Curatela fallimentare "Auditore s.r.l.", resistente, rappresenta e difesa dall'Avv. Vincenzo Cizza del Foro di Crotona giusta procura a margine della comparsa di costituzione in atti;

**avente a oggetto**

opposizione allo stato passivo, e nella quale

**le parti costituite hanno concluso**

come da verbale in atti.

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 17.9.2003, parte ricorrente deduceva che nello stato passivo del predetto fallimento il credito da essa vantato, quale lavoratore alle dipendenze della società fallita, non era stato ammesso per il richiesto TFR, pari ad euro 2.065,83, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, benché ricorressero tutti i presupposti legali per l'ammissione, che adesso pertanto chiedeva.

IL curatore si costituiva in giudizio, impugnando la domanda, deducendo, pregiudizialmente, l'intempestività dell'opposizione: affermava che era decorso il termine di cui all'art. 98 l.f., non applicandosi al rapporto dedotto in giudizio la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L.742/1969. In via subordinata, si opponeva all'ammissione, vinte le spese di lite.

Istruita documentalmente, la causa era trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti costituite come da verbale, assegnati termini di gg. 45 + 20 ex art. 190 cpc.

Le parti hanno depositato comparse conclusionale, richiamando i propri scritti difensivi.

### **Motivi della decisione**

La domanda è inammissibile.

Come rilevato correttamente dalla difesa della curatela resistente, a norma dell'art. 98, 1° comma l.f., per come integrato a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale emessa da Corte Cost. 86/102, i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione presentando al giudice delegato ricorso da

depositarsi in cancelleria entro il termine di giorni quindici dalla ricezione della raccomandata con cui il curatore dà notizia dell'avvenuto deposito in via definitiva dello stato passivo.

Per pacifica lettura dottrinale e giurisprudenziale, tale termine ha natura perentoria. Il suo mancato rispetto determina l'inammissibilità del ricorso.

Parte resistente ha offerto la prova di aver inviato la comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo in data 23.7.2003 e la comunicazione è stata ricevuta, al domicilio eletto, dal Cusato il 31.7.2003.

Per come risulta dal timbro di cancelleria, il ricorso è stato presentato il 17.9.2003, dunque ben oltre il termine perentorio assegnato al creditore.

Ai fini della applicazione delle disposizioni di legge emanate in materia di sospensione dei termini durante il periodo feriale (artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742 e 92 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12), ciò che rileva è la natura della causa, con la conseguenza che, qualora si controverta su una delle materie disciplinate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., l'esclusione dalla sospensione dei termini non può essere collegata alla specialità del rito (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 29 ottobre 1997 n. 10654 e Cass. 15 marzo 1995 n. 3023).

D'altra parte, come è stato pure affermato, ove la causa debba essere trattata con un rito che è speciale riguardo non solo a quello ordinario, ma anche a quello delle controversie di lavoro e previdenziali, come avviene quando il creditore faccia valere una pretesa basata su un rapporto di lavoro subordinato nei confronti

di un soggetto sottoposto ad una procedura concorsuale (e, quindi, nelle forme previste dalla legge fallimentare), non può trovare applicazione la disciplina della sospensione dei termini, dovendosi sempre fare riferimento alla natura della causa (Cass. 16 settembre 1993 n. 9545, cui si rinvia per l'indicazione della pregressa giurisprudenza; cfr. pure, di recente, Cass. 12 giugno 2000 n. 15355, e Cass. Sez. lavoro 1.8.2001 n. 10525, segnalate dalla resistente, con la quale è stata decisa una controversia identica a quella in esame).

A questi risultati interpretativi raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità deve essere data piena adesione, ove si consideri, per un verso, che, come bene sostiene la resistente, in virtù del doppio rinvio fatto dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e agli artt. 409 e 442 c.p.c., ai fini della sospensione dei termini nel periodo feriale le controversie contemplate nei suddetti artt. 409 e 442 c.p.c. si contraddistinguono non già per il rito particolare, bensì per la materia, che è quella del lavoro o della previdenza ed assistenza obbligatorie; e, per altro verso, che l'interpretazione data dalla Suprema Corte all'art. 3 della legge n. 742 del 1969 non è affatto estensiva, ma corrispondente al suo tenore letterale e alla sua ratio, attesa l'esigenza di celerità che caratterizza le controversie ivi contemplate.

Da qui l'inammissibilità della domanda.

Per l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo ed equitativamente stante il mancato

deposito della nota specifica, pur doveroso ai sensi dell'art. 75 disp. att. Cpc.

La condanna è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cusato Pasquale contro Curatela fallimentare "AUDITORE srl" in opposizione allo stato passivo del predetto fallimento, tutte le altre domande reiette, così provvede:

- 1) dichiara la domanda inammissibile;
- 2) condanna Cusato Pasquale al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela convenuta, che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 300,00 per diritti ed euro 500,00 per onorario, oltre 12,50%, IVA e CPA nella misura e sulle voci di Legge.

Crotone, 27.2.2006.

Il Presidente

Dott. Enrico Borrelli

Il Giudice est.

Dott. Michele Sessa